



**Regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati alla promozione sportiva
tramite eventi di interesse di Roma Capitale**

Premesso che

con l'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 21 della legge 597/97 e dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98 sono state attribuite agli enti locali le funzioni amministrative in materia di promozione sportiva;

Roma Capitale, con Deliberazione Consiliare n. 859 del 12 dicembre 1990, parzialmente modificata con deliberazioni consiliari nn. 69/91 e 364/91, ha stabilito per la prima volta i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per la promozione di attività e manifestazioni di carattere sportivo;

data anche la varietà ed il numero della manifestazioni che si svolgono sul territorio capitolino, è stato necessario aggiornare quanto stabilito dalle citate Delibere consiliari nn. 859/90, 69/91 e 364/91 ed emanare un Regolamento per la Promozione Sportiva Deliberazione Consiglio Comunale 264 del 22 dicembre 2003;

tuttavia le disposizioni normative in materia di trasparenza e anticorruzione che nel frattempo sono state approvate dal legislatore nazionale rendono necessario operare un riesame del predetto Regolamento attualmente vigente, nel senso di individuare procedure pubbliche per la concessione di finanziamenti e un iter amministrativo che si basi su criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari.

Preso atto

della nota EA/5580 del 03/05/2018, con cui l'Assessorato Sport Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini ha evidenziato che l'attuale Regolamento risulta *“non propriamente in linea con l'attuale normativa vigente in tema di appalti pubblici e, inoltre, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza risulta di non facile interpretazione da parte dei soggetti interessati e impone agli uffici competenti un iter amministrativo che prevede la suddivisione rendendo difficoltosa l'erogazione ed i finanziamenti entro i termini compatibili con le attività richieste auspicando la revisione dello stesso con l'adeguamento alla normativa vigente e rendendolo più fruibile alle associazioni e società sportive interessate nonché agli uffici competenti;*

della successiva nota EA/8263 del 20/06/2018, con cui il medesimo Assessorato Sport e Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini, nel ribadire le criticità già espresse, ha ritenuto *non più procrastinabile la revisione del Regolamento in vigore.*

Considerato che

Roma Capitale, in attuazione dei propri fini istituzionali programma, promuove ed attua iniziative e progetti volti a diffondere l'attività sportiva;

Roma Capitale considera lo sport elemento qualificante del benessere fisico personale e della vita sociale;

a tal fine pone in essere azioni incentivanti nei confronti di manifestazioni e di eventi che abbiano lo scopo di diffondere la pratica sportiva, con particolare riferimento ai soggetti e alle classi più svantaggiate;

tali azioni incentivanti si esplicano anche attraverso l'erogazione di finanziamenti;

la Commissione Capitolina Permanente X "Sport, Benessere e Qualità della Vita" si è pertanto attivata per elaborare un nuovo Regolamento con riunioni, tavoli di lavoro tematici assieme ad Assessorato ed uffici:

in base alle relazioni fornite dalla Direzione Sport del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili è emersa la mancata realizzazione di eventi da parte dei richiedenti, in quanto l'assegnazione ufficiale del finanziamento avviene di sovente successivamente allo svolgimento degli stessi e comunque in termini non compatibili con le attività richieste;

tale circostanza crea incertezza e rende difficoltoso anche il lavoro degli uffici.

Ritenuto opportuno

redigere un nuovo Regolamento per definire una disciplina organica dei criteri e delle modalità per la concessione di finanziamenti, individuando nell'ottica della semplificazione e dell'efficienza, il relativo iter amministrativo.

L'Assemblea Capitolina delibera

di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 264 del 22 dicembre 2003;

di approvare il presente nuovo "Regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati alla promozione sportiva di eventi di interesse di Roma Capitale".

Art. 1 - Oggetto e finalità

Roma Capitale in applicazione della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dell'art. 21 della legge n. 597/97 e dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98 programma, promuove ed attua iniziative e progetti volti a diffondere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale, anche con la concessione di finanziamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241/1990 nonché delle vigenti disposizioni in materia.

In particolare, Roma Capitale, attraverso l'erogazione di finanziamenti, persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sport, considerandolo elemento qualificante del benessere sia personale - psicofisico rivolto ad un corretto stile di vita - che collettivo, incentivando l'integrazione e lo scambio interculturale;
- privilegiare, sostenere e diffondere la pratica sportiva, rivolta in particolare all'infanzia, ai soggetti diversamente abili e alla terza età;
- diffondere la pratica sportiva e motoria tra le fasce sociali più svantaggiate;
- favorire lo sviluppo delle attività sportive meno praticate a livello nazionale e locale;
- minimizzare i disagi per la cittadinanza, evitando, per quanto possibile, la sovrapposizione di eventi sportivi rivolti ad una stessa tipologia di pubblico o che si svolgano nel medesimo luogo;
- ottimizzare l'impiego di risorse pubbliche, dirette e indirette, per la promozione di eventi e manifestazioni sportive.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica dei criteri e delle modalità per la concessione di finanziamenti e a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del finanziamento:

- Federazioni sportive nazionali e relativi Comitati regionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I o del C.I.P.
- Fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
- altre società, esclusivamente per la realizzazione di iniziative *no profit* e gratuite.

Sono esclusi dal finanziamento i soggetti che siano già destinatari, per la medesima iniziativa, di erogazioni a qualsiasi titolo concesse da altri Enti Pubblici.

Sono esclusi i soggetti che occupano senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale o utilizzano in concessione immobili o locali di proprietà di Roma Capitale o pubblici, a canone ricognitivo o a canone ridotto.

Sono esclusi dal finanziamento le persone fisiche e le organizzazioni sindacali.

Sono altresì esclusi i partiti o i movimenti politici e loro articolazioni politico amministrative, ai sensi della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e della Legge 18 novembre 1981, n. 659 e loro successive modifiche ed integrazioni. Non possono, altresì, essere concessi finanziamenti ad enti, associazioni, istituzioni e società cooperative che svolgono, anche indirettamente, attività partitiche o iniziative politiche.

Il legale Rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.p.r 445/2000:

- che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, nonché delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001
- che non sussistano relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con i Dirigenti dell'Amministrazione.

Per la liquidazione del finanziamento il soggetto beneficiario deve essere dotato di sistema di fatturazione elettronica.

Art. 3 - Programmazione del finanziamento

L'Amministrazione Capitolina, in base alle risorse fissate annualmente nel bilancio di previsione, in due appositi capitoli di spesa, stabilisce la concessione di finanziamenti per la promozione sportiva delle seguenti tipologie di eventi:

- a) grandi eventi, individuati annualmente dall'Amministrazione sulla base del possesso dei requisiti di cui al seguente art. 5;
- b) altre manifestazioni sportive, che associno all'evento sportivo particolari temi e progetti di natura culturale, ambientale o sociale, individuati annualmente dall'Amministrazione.

La concessione del finanziamento di cui al presente regolamento non attribuisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Il finanziamento previsto è pari al 50% del costo dell'iniziativa e comunque, per gli eventi individuati alla lettera b) dell'art. 3, non superiore ad euro diecimila.

Art. 4 – Procedura di erogazione del finanziamento

Roma Capitale individua i soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente regolamento tramite procedure ad evidenza pubblica.

Le informazioni che debbono essere contenute nell'avviso pubblico, le modalità di pubblicazione del bando e di presentazione delle domande sono stabilite sulla base della normativa vigente in materia.

I progetti per le manifestazioni di cui alla lettera a) dell'art. 3 devono essere presentati, tramite pec, all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello di realizzazione.

I progetti per le manifestazioni di cui alla lettera b) dell'art. 3, devono essere presentati tramite pec, sulla base di un avviso pubblico emesso dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili entro il 15 settembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione dell'evento.

L'avviso deve specificare:

- a. l'importo complessivo stanziato in bilancio per l'erogazione del finanziamento;
- b. i temi, le caratteristiche, le tipologie di eventi che l'Amministrazione ritiene di interesse;
- c. eventuali specifici requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere per la presentazione della domanda di partecipazione;
- d. modalità e termine di presentazione delle domande,
- e. modalità di rendicontazione e liquidazione del finanziamento;
- f. i casi in cui la richiesta di finanziamento sia irricevibile o inammissibile;
- g. i casi di decadenza e revoca.

I progetti devono illustrare analiticamente:

- data luogo ed orario dell'evento;
- attività sportive previste e numero di partecipanti all'evento;
- eventuali attività non sportive previste;
- modalità di realizzazione;
- quadro economico da cui risultino i dettagli dei costi e dei ricavi al netto dell'I.V.A.

Qualora le richieste di finanziamento risultino incomplete, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle richieste sarà attivato l'istituto del soccorso istruttorio, al quale i soggetti richiedenti i finanziamenti dovranno adempiere entro 10 giorni, scaduti i quali sono automaticamente esclusi dalla procedura.

L'esame delle richieste validamente pervenute è rimesso ad un'apposita Commissione composta da 3 membri, di cui uno esterno all'Amministrazione, nominata con Determinazione Dirigenziale.

La Commissione:

- verifica che le iniziative soddisfino i requisiti richiesti all'art. 5 del presente regolamento;

- valuta che siano caratterizzate da un interesse rilevante;
- analizza il relativo quadro economico ai fini della valutazione relativa alla congruità delle spese;
- propone l'entità della partecipazione finanziaria, nei vincoli delle disponibilità del relativo fondo, come determinato dalla Giunta Capitolina.

La Commissione, secondo principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e previa verifica dei requisiti soggettivi di cui all'avviso pubblico, predisporrà la graduatoria dei progetti presentati, applicando i criteri di valutazione di cui al successivo articolo.

L'approvazione del finanziamento avviene con Determinazione Dirigenziale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di realizzazione dell'evento.

L'erogazione dei finanziamenti avviene solo a manifestazione avvenuta, dopo presentazione di fattura elettronica, ed è subordinata alla rendicontazione ai sensi del successivo art. 7.

Art. 5 – Linee guida su requisiti e criteri generali a cui dovranno attenersi gli avvisi

Al fine di rientrare tra i grandi eventi di cui alla lettera a) è necessario che i progetti sportivi siano in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

- un numero di iscritti, alla gara agonistica, superiore a 5.000 in almeno una delle ultime tre edizioni svolte o almeno 3.000 iscritti se alla prima edizione (previsione da verificare ex post);
- il coinvolgimento del territorio di più di un municipio;
- manifestazioni relative a prove di campionato regionale nazionale, europeo o internazionale;
- una ricorrenza consolidata e comunque superiore alle 5 edizioni;
- il richiamo un elevato interesse turistico (almeno 500 partecipanti di nazionalità straniera) e/o mediatico (trasmissione integrale, su canale/i televisivi, della manifestazione in diretta o in differita).

Al fine di rientrare tra le manifestazioni sportive di cui alla lettera b) dell'art. 3 è necessario che i progetti sportivi presentino almeno tre dei seguenti requisiti:

- pluridisciplinarietà delle attività previste o mono disciplinarietà con attività giovanile;
- accessibilità delle attività a famiglie con bambini di età pari o inferiori a 10 anni e persone diversamente abili;
- impatto ridotto sulla mobilità, incentivando gli eventi svolti in aree verdi o in impianti sportivi comunali piuttosto che su strade aperte al flusso veicolare;
- localizzazione periferica delle manifestazioni, incentivando gli eventi da svolgersi al di fuori dell'anello ferroviario;
- ecosostenibilità riferita anche alla gestione dei rifiuti, incentivando gli eventi che prevedano la raccolta differenziata e, in ogni caso, curino il ripristino delle condizioni pre-evento;

I criteri per la valutazione delle domande sono stabiliti nell'avviso pubblico, sulla base anche delle linee guida e gli obiettivi stabiliti annualmente dalla Giunta e dall'Assemblea Capitolina.

Art. 6 - Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, per comprovate esigenze, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, che si riserva di riesaminare la domanda. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di apportare qualunque modifica all'evento anche per motivi di ordine pubblico o concomitanza con altri eventi.

In caso di realizzazione di una iniziativa difforme rispetto a quanto previsto nel progetto giudicato dalla Commissione il finanziamento è revocato.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

1. impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
2. utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
3. qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione d'uso, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
4. valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
5. assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse;
6. indicare in maniera chiara e visibile, sul materiale utilizzato per promuovere l'evento (ad esempio locandine e manifesti), la dicitura "Evento patrocinato e realizzato con parziale finanziamento da parte di Roma Capitale";
7. comunicare all'Amministrazione, entro 10 giorni dallo svolgimento dell'evento, la data, l'orario ed il luogo della manifestazione sportiva.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

La concessione di finanziamenti non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la decadenza dal finanziamento e l'esclusione dalla concessione qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento per i successivi tre anni. È fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza all'Assessore allo Sport.

L'Amministrazione può effettuare controlli sul corretto svolgimento dell'evento, riservandosi, in caso di eventuali anomalie nello svolgimento dello stesso, di non procedere all'erogazione del finanziamento.

Art. 7- Rendicontazione

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, una rendicontazione sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione giustificativa:

- relazione illustrativa dell'attività svolta;
- rendiconto economico dell'attività svolta, comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali finanziamenti concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il finanziamento.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal finanziamento e l'esclusione prevista dal comma 8 dell'art. 6.

Art. 8 - Norma transitoria

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta stabilisce la ripartizione dei fondi previsti per la promozione sportiva tra gli eventi alle lettere a) e b) per gli eventi sportivi del 2019.

Per gli eventi in programma nel corso del 2019 valgono i seguenti termini:

- grandi eventi: le richieste di finanziamento devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento;
- altre manifestazioni sportive: le richieste di finanziamento devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

L'approvazione del finanziamento avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, prorogabili di ulteriori 10 giorni nel caso in cui si renda necessario ricorrere al soccorso istruttorio.

**IL CONSIGLIERE CAPITOLINO
ANGELO DIARIO**

